
Ordinanza 23 gennaio 2004, n. 3333.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. n. 26 del 02.02.2004)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 7 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3329 del 5 dicembre 2003, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova";

Vista la nota 189458/2361 del 29 dicembre 2003, del Presidente della Giunta regionale della Liguria;

Vista la nota del 19 gennaio 2004 del Sindaco del comune di Genova;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;

OMISSIS

Art. 3

1. Per il persistere sia delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche e Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, che di quelle del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello con riferimento agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato d'emergenza, delle unità di personale convenzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza 2823/1998 e dell'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998. Il relativo onere è posto a carico del fondo della protezione civile.
2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260 è prorogato al 31 dicembre 2004.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 2947/1999 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2004 relativamente ai contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo sono posti a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 15.
5. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003, n. 3265, è prorogato fino al 31 dicembre 2004.
6. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, è corrisposto per l'anno

2004 con le medesime modalità ivi previste e con oneri a carico del Commissario delegato –
Presidente della regione Umbria.

OMISSIS